

862/11
R.G. 3229/09
5652/11
R.A.

Ufficio del Giudice di Pace di Desio
Sezione Civile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Desio nella persona della dott.ssa Sabatina Raffaella Pinnelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3229/09
PROMOSSA DA

██████████, codice fiscale ██████████
residente in ██████████ Via ██████████ 51,
elettivamente domiciliato in Milano Via ██████████ 15,
presso lo studio dell'Avv. ██████████, che lo
rappresenta e lo difende in forza di delega in calce
all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

- PARTE OPPONENTE-

CONTRO

CONDOMINIO ██████████ ██████████, in Via
██████████, codice fiscale ██████████, in
persona del suo Amministratore, Geom. ██████████,
elettivamente domiciliato in ██████████ Via ██████████
██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████, che lo
rappresenta e lo difende, in forza di procura a margine
del decreto ingiuntivo opposto

- PARTE OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

per la parte opponente:

come da separato foglio di precisazione delle
conclusioni, siglato dal Giudice di Pace, e facente
parte integrante del verbale di udienza del 2/12/2011

per la parte opposta:

come da separato foglio di precisazione delle
conclusioni, siglato dal Giudice di Pace, e facente
parte integrante del verbale di udienza del 2/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione, regolarmente
notificato, parte attrice proponeva opposizione, avanti
al Giudice di Pace di Desio, al decreto ingiuntivo R.G.
n. 2610/2009 del 21/10/2009 emesso dal Giudice di Pace
di Desio, per l'importo di € ██████████ oltre interessi,

per il pagamento di spese relative a lavori di manutenzione straordinaria della facciata condominiale, notificatogli, unitamente all'atto di precetto, in data 20.11.2009 dal Condominio [redacted] di Via [redacted] [redacted] [redacted], con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro [redacted].

Precisava parte opponente che la somma di € [redacted] portata dal D.I. opposto non sarebbe stata oggetto di alcuna approvazione assembleare, pertanto, non sussisterebbero i requisiti di cui all'art. 63 disp. att. e art. 634 cpc.

Infine la parte opponente riferiva di aver già provveduto al pagamento dell'intero importo portato dal precetto, ma di aver interesse ad agire in opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc.

Alla prefissata udienza di comparizione del 18/3/2010, si costituiva parte opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale contestava in toto gli assunti avversari.

Dato corso all'istruttoria orale che comportava l'audizione di quattro testi, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/12/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice ritiene che non sussistano i gravi motivi richiesti dalla legge per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato, tanto più che l'importo di cui al decreto ingiuntivo è già stato corrisposto dall'opponente stessa.

Quanto alla richiesta di nullità del decreto ingiuntivo n.1340/09, la parte opponente ha basato la propria domanda sulla sola circostanza che esso avrebbe a fondamento un titolo illegittimo, cioè una delibera assembleare (quella del 18/3/2009) priva dei requisiti di legge.

Tale domanda appare infondata, poiché l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere costituito esclusivamente dalla eventuale illegittimità dell'emissione del decreto opposto, ex art. 63 disp. att. c.c., e non della eventuale nullità della



delibera assembleare, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c. con separato procedimento avanti il Tribunale.

In proposito la Corte di cassazione ha affermato: "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. e.e. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti la validità della delibera condominiale (...), ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione, che quest'ultimo proponga contro tale decreto ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica dell'esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere...." (cfr. Cass. 2387/03).

Ad abundantiam, si rileva che è emerso in corso di causa che tale delibera sia già stata oggetto di specifica impugnazione avanti il Tribunale di Desio, in funzione monocratica, il quale ha definitivamente riconosciuto che l'amministratore non "abbia ecceduto nei poteri relativamente al suo mandato, non foss'altro per il fatto che non solo non si è procurato alcun danno ai condomini, ma addirittura non vi sono elementi di segno contrario, che attestino l'illegittimo comportamento dell'amministratore". Il Giudice ha, pertanto, rigettato la domanda di nullità della delibera del 18/3/2009.

Peraltro, dall'istruttoria di causa ed in particolare dalla documentazione prodotta in causa e dalle testimonianze assunte, risulta confermato che durante l'assemblea del 18/3/2009 veniva conferito mandato ad una commissione di 4 condomini, al fine di definire i costi e i tempi di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata condominiale.



E' risultata provata la circostanza relativa alle avvenute riunioni, nelle quali si definivano le modalità e i costi degli interventi, e l'amministratore riuniva sia i 4 condomini incaricati nell'assemblea (e cioè [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]) che il titolare di una delle imprese e precisamente il sig. [redacted].

Quest'ultimo, sentito quale teste all'udienza del 25/5/2011, ha riferito "sono stato contattato dall'Amministratore, mi sono recato nel suo ufficio, ove c'erano dei condomini (4 o 5) di cui non ricordo i nomi e abbiamo discusso sui tempi di pagamento, sull'inizio e fine lavori, sul contratto".

Lo stesso teste ha poi confermato l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto con l'amministratore.

Le medesime circostanze sono confermate dal teste [redacted], figlio dell'amministratore, il quale ha precisato di essere stato presente sia all'assemblea del 18/3/2009, che alla successiva riunione tenutasi presso lo studio dell'Amministratore, ove erano presenti i suddetti 4 condomini designati e il titolare dell'Impresa Rossi.

Il medesimo teste ha riferito di essersi occupato personalmente dell'invio agli altri condomini, della lettera (datata 30/6/2009) nella quale l'Amministratore rendeva noto quanto definito in merito alle modalità di pagamento ed ai tempi di esecuzione delle opere con l'Impresa definitivamente designata, così come da mandato conferitogli nell'assemblea del 18/3/2009, allegando copia del contratto d'appalto stipulato.

Infine il teste ha precisato che "a tale lettera nessuna osservazione è pervenuta da parte dei Condomini nei successivi cinque giorni dall'avvenuta consegna".

Alla luce di tutte le sovraesposte considerazioni, deve, pertanto, confermarsi - ove occorra - il decreto ingiuntivo n. 1340/09 emesso dal Giudice di Pace di Desio in data 21.10.2009, notificato al signor [redacted] unitamente all'atto di precetto, in data 20/11/2009 dal Condominio [redacted] di [redacted].



Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da [redacted] nei confronti del CONDOMINIO [redacted], e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1340/2009 emesso in data 21/10/2009 dal Giudice di Pace di Desio;

- condanna l'opponente al pagamento in favore del Condominio opposto, a titolo di rifusione delle spese di lite, della somma di € [redacted] per anticipazioni, € [redacted] per spese imponibili, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre Iva, Cpa ed accessori di legge;

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, ex art.282 cpc
Così deciso in Desio, 20/12/2011

Il Giudice di Pace
Sabatina Raffaella Pinnelli

Raffaella Pinnelli



DEPOSITO IN CANCELLERIA

23 DIC. 2011



DEPOSITO IN CANCELLERIA

[Handwritten signature]